

Condizioni generali

Edizione 01.10.2007

# Assicurazione responsabilità civile professionale Architetti, ingegneri e imprese generali

# **ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE ARCHITETTI, INGEGNERI E IMPRESE GENERALI**

## **Condizioni generali d'assicurazione (CGA)**

### **Edizione 1.10.2007**

pagina

#### **A. Copertura di base**

A1	Oggetto dell'assicurazione	6
A2	Persone assicurate	7
A3	Spese di prevenzione di danni	7
A4	Veicoli a motore	7
A5	Biciclette e veicoli a motore ad esse equiparati	8
A6	Pregiudizi all'ambiente	8-9
A7	Restrizioni all'estensione della copertura	9-11
A8	Validità territoriale	11
A9	Validità temporale	11-12
A10	Prestazioni della Vaudoise	12-13
A11	Franchigie	13
A12	Obblighi dello stipulante	13

#### **B. Copertura allargata**

B1	Danneggiamento, distruzione o perdita di fascicoli dei clienti	13
B2	Apparecchi laser	13
B3	Locali in affitto	14
B4	Danni agli impianti e apparecchi di telecomunicazione in noleggio o in leasing	14
B5	Responsabilità civile del committente	15
B6	Chiavi e tesserini affidati	15
B7	Viaggi d'affari in tutto il mondo, compresi gli Stati Uniti e il Canada	15
B8	Danni di carico e scarico a veicoli terrestri e nautici	15-16
B9	Protezione giuridica penale	16

#### **C. Estensioni di copertura**

C1	Scelta individuale	17
C2	Danni e difetti alle opere – architetti e ingegneri civili	17-18
C3	Danni e difetti a impianti – ingegneri specializzati	18-19
C4	Danni economici	19-20
C5	Danni a cose lavorate o affidate	20
C6	Partecipazione a un consorzio	20
C7	Subappaltatori	20
C8	Stabili che non servono all'impresa	21
C9	Proprietà per piani	21

## **D. Entrata in vigore, durata e fine dell'assicurazione**

D1	Entrata in vigore del contratto	22
D2	Durata del contratto	22
D3	Disdetta in caso di sinistro	22

## **E. Obblighi contrattuali**

E1	Modifica, aggravamento e diminuzione del rischio	22
E2	Soppressione di uno stato di fatto pericoloso	22
E3	Violazione degli obblighi contrattuali	22

## **F. Premio**

F1	Scadenza, pagamento rateale, rimborso, mora	23
F2	Basi per il calcolo dei premi	23
F3	Modifica dei premi e delle franchigie	23

## **G. Sinistri**

G1	Obbligo di notifica	24
G2	Liquidazione dei sinistri, processo	24
G3	Cessione delle pretese	24
G4	Conseguenze della violazione degli obblighi contrattuali	24
G5	Rivalsa	24

## **H. Diversi**

H1	Fallimento dello stipulante	25
H2	Comunicazioni	25
H3	Protezione dei dati	25
H4	Foro e diritto applicabile	25

## Informazioni per lo stipulante

<b>Introduzione</b>		<p>Le indicazioni che seguono informano lo stipulante in modo chiaro e conciso sull'identità dell'assicuratore e sugli elementi principali del contratto d'assicurazione, ai sensi dall'art. 3 della Legge federale sul contratto d'assicurazione (LCA).</p>
<b>Informazioni per lo stipulante</b>	<p>Identità dell'assicuratore</p> <p>Diritti e obblighi delle parti</p> <p>Copertura assicurativa e ammontare del premio</p> <p>Diritto al rimborso del premio</p> <p>Obblighi dello stipulante</p> <p>Inizio della copertura assicurativa</p>	<p>L'assicuratore è la Vaudoise GENERALE, Compagnia d'Assicurazioni SA, in seguito Vaudoise. La Vaudoise è una società anonima di diritto svizzero. La Compagnia ha la sua sede sociale in avenue de Cour 41, 1007 Losanna.</p> <p>I diritti e gli obblighi delle parti derivano dalla proposta o dall'offerta, dalla polizza, dalle condizioni contrattuali e dalle leggi in vigore, segnatamente dalla LCA. In seguito all'accettazione della proposta o dell'offerta, viene consegnata allo stipulante una polizza assicurativa, il cui contenuto corrisponde alla proposta o all'offerta.</p> <p>La proposta o l'offerta, la polizza e le condizioni contrattuali definiscono i rischi assicurati, nonché l'estensione della copertura assicurativa. Allo stesso modo, la proposta o l'offerta, come pure la polizza, contengono tutti i dati relativi sia al premio sia a possibili tasse. In caso di pagamento rateale, può essere imposto un supplemento di prezzo.</p> <p>Se il contratto d'assicurazione è sciolto o si estingue prima della scadenza, il premio è dovuto soltanto sino al momento dello scioglimento del contratto.</p> <p>Tuttavia, il premio è dovuto integralmente se:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- lo stipulante recede dal contratto d'assicurazione in seguito a un danno che si verifica nel corso dell'anno (365 giorni) successivo alla sua conclusione</li> <li>- il contratto si è estinto a seguito della scomparsa del rischio e la Vaudoise è stata chiamata a versare delle prestazioni.</li> </ul> <p>La lista seguente indica gli obblighi più frequenti dello stipulante:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Modifica del rischio:</b> se nel corso dell'assicurazione un fatto rilevante subisce una modifica che comporta un aggravamento del rischio, lo stipulante deve avvisare immediatamente la Vaudoise per iscritto.</li> <li>- <b>Accertamento dei fatti:</b> lo stipulante deve collaborare             <ul style="list-style-type: none"> <li>- agli accertamenti riguardanti il contratto d'assicurazione, in particolare in materia di reticenza, aggravamento del rischio, verifica delle prestazioni ecc.</li> <li>- all'accertamento della prova del danno.</li> </ul> </li> </ul> <p>Salvo in caso di necessità, egli non deve prendere alcuna misura relativa al danno senza l'accordo della Vaudoise.</p> <p>Lo stipulante è tenuto a fornire alla Vaudoise qualsiasi informazione e documentazione utile, a richiedere queste ultime a terzi all'attenzione della Vaudoise, nonché ad autorizzare terzi per iscritto a fornire alla Vaudoise le relative informazioni, la documentazione corrispondente ecc. La Vaudoise ha inoltre il diritto di effettuare autonomamente inchieste in merito.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Sopravvenienza del sinistro:</b> l'evento assicurato deve essere notificato immediatamente alla Vaudoise.</li> </ul> <p>Altri obblighi scaturiscono dalle condizioni contrattuali e dalla LCA.</p> <p>L'assicurazione ha inizio il giorno indicato nella proposta o nell'offerta, rispettivamente nella polizza. Se è stato consegnato un attestato d'assicurazione o una conferma di copertura provvisoria, la Vaudoise accorda, fino alla consegna della polizza, una copertura assicurativa sulla base di quanto stabilito per iscritto nell'attestato provvisorio di copertura o ai sensi delle disposizioni legali.</p>

### Scioglimento del contratto da parte dello stipulante

Lo stipulante può sciogliere il contratto inoltrando una disdetta. La disdetta è valida nei seguenti casi:

- al più tardi 3 mesi prima della scadenza del contratto, oppure, se così è stato convenuto, 3 mesi entro la fine dell'anno assicurativo; la disdetta del contratto è considerata avvenuta per tempo se perviene alla Vaudoise entro e non oltre il giorno che precede l'inizio del termine di 3 mesi; se il contratto non viene sciolto, esso si rinnova in modo tacito di anno in anno; i contratti a tempo determinato e senza clausola di prolungamento si estinguono alla data indicata nella proposta o nell'offerta, rispettivamente nella polizza
- dopo ogni evento assicurato per il quale è dovuta una prestazione, ma al più tardi 14 giorni dopo aver avuto conoscenza del pagamento da parte della Vaudoise; in questo caso la responsabilità della Vaudoise si estingue 14 giorni dopo la notifica della disdetta alla Vaudoise
- se la Vaudoise modifica i premi; in questo caso la disdetta deve pervenire alla Vaudoise al più tardi l'ultimo giorno dell'anno assicurativo
- se la Vaudoise viola l'obbligo d'informazione ai sensi dell'art. 3 LCA; il diritto di disdetta si estingue dopo 4 settimane dalla data in cui lo stipulante è venuto a conoscenza della violazione, ma al più tardi entro un anno dal giorno in cui ha avuto luogo la violazione.

L'elenco riporta solo i casi più frequenti che possono condurre a uno scioglimento del contratto da parte dello stipulante. Altre possibilità scaturiscono dalle condizioni contrattuali e dalla LCA.

### Scioglimento del contratto da parte della Vaudoise

La Vaudoise può sciogliere il contratto inoltrando una disdetta. La disdetta è valida nei seguenti casi:

- al più tardi 3 mesi prima della scadenza del contratto, oppure, se così è stato convenuto, 3 mesi entro la fine dell'anno assicurativo; la disdetta è considerata avvenuta per tempo se perviene allo stipulante al più tardi l'ultimo giorno che precede l'inizio del termine di 3 mesi; se il contratto non viene sciolto, esso si rinnova in modo tacito di anno in anno; i contratti a tempo determinato e senza clausola di prolungamento si estinguono alla data indicata nella proposta o nell'offerta, rispettivamente nella polizza
- dopo ogni evento assicurato per il quale è prevista l'erogazione di una prestazione, purché il contratto sia sciolto al più tardi al momento del versamento della prestazione. In questo caso la responsabilità della Vaudoise si estingue 14 giorni dopo la notifica della disdetta allo stipulante;
- a meno che non abbia rinunciato a esercitare tale diritto, la Vaudoise può recedere dal contratto nelle 4 settimane successive alla conoscenza della reticenza, se lo stipulante ha taciuto o dichiarato in modo inesatto un fatto rilevante che conosceva o doveva conoscere e a proposito del quale era stato interpellato per iscritto. La disdetta ha effetto dal momento in cui perviene allo stipulante.

La Vaudoise ha diritto al rimborso delle prestazioni accordate per i sinistri il cui verificarsi e/o la cui entità sono stati influenzati dall'oggetto della reticenza. Il diritto della Vaudoise a detto rimborso cade in prescrizione dopo un anno a decorrere dal giorno in cui le condizioni della reticenza sono state stabilite e, in ogni caso, dopo dieci anni dalla nascita di tale diritto.

La Vaudoise può recedere dal contratto nei seguenti casi:

- se lo stipulante è stato messo in mora per il pagamento di un premio in sospeso e la Vaudoise ha successivamente rinunciato all'incasso per via esecutiva
- in caso di frode ai danni dell'assicurazione.

L'elenco riporta solo i casi più frequenti che possono condurre allo scioglimento del contratto da parte della Vaudoise. Altre possibilità scaturiscono dalle condizioni contrattuali e dalla LCA.

### Cambiamento di proprietario

Se l'oggetto del contratto d'assicurazione cambia proprietario, il contratto si estingue al momento del passaggio di proprietà.

## A. Copertura di base

<b>A1 Oggetto dell'assicurazione</b>	Principio	<p>L'assicurazione responsabilità civile d'impresa tutela il patrimonio delle persone assicurate contro le pretese avanzate da terzi, fondate sulle disposizioni legali in materia di responsabilità civile. Salvo convenzioni contrarie, la copertura assicurativa comprende:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- il rischio «installazioni», vale a dire i danni risultanti dalla proprietà o dal possesso di fondi, edifici, locali e impianti</li> <li>- il rischio «esercizio», vale a dire i danni risultanti dall'attività aziendale o da processi operativi entro il perimetro dell'impresa o su luoghi di lavoro all'esterno</li> <li>- il rischio «prodotti», vale a dire i danni risultanti dalla produzione e dalla consegna di prodotti e di prestazioni lavorative messi sul mercato.</li> </ul>
	Consegna di piani	<p>L'assicurazione comprende anche la responsabilità civile derivante dalla consegna retribuita o gratuita ad altre imprese non assicurate dal presente contratto di piani e disegni di costruzione di opere o installazioni.</p>
	Estensione della copertura	<p>L'assicurazione copre la responsabilità civile in cui incorrono le persone assicurate in seguito a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- lesioni corporali (morte, ferite o altri danni alla salute di persone)</li> <li>- danni materiali (distruzione, danneggiamento o perdita di cose); il danneggiamento della funzionalità di un oggetto senza che la sostanza stessa dell'oggetto sia danneggiata non costituisce un danno materiale.</li> </ul> <p>La morte, il ferimento o altri danneggiamenti alla salute degli animali e la loro perdita sono assimilati ai danni materiali.</p>
	Imprenditore generale o totale	<p>L'assicurazione comprende altresì:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. la responsabilità civile dello stipulante in qualità d'imprenditore generale o d'imprenditore totale. Lo stipulante è considerato quale: <ul style="list-style-type: none"> <li>- imprenditore generale se, in base a un progetto esistente, il committente dell'opera gli affida l'esecuzione integrale di un'opera o una parte di essa</li> <li>- imprenditore totale se il committente gli affida i lavori di progettazione e di pianificazione come pure l'esecuzione integrale di un'opera o di una parte di essa.</li> </ul> <p>La copertura assicurativa in qualità di imprenditore generale o totale è accordata soltanto se lo stipulante conclude, a suo proprio nome e per suo proprio conto, i contratti per i lavori che intende far eseguire da terzi (architetti, ingegneri, imprenditori, artigiani ecc.).</p> </li> </ol>
	Fondi, edifici	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. la responsabilità per i danni causati da fondi, edifici, locali e impianti (salvo in caso di proprietà per piani) che servono, anche solo parzialmente, all'impresa assicurata. <p><i>I fondi e gli edifici che hanno quale scopo l'investimento di capitali non sono considerati al servizio dell'impresa.</i></p> </li> </ol>
	Pregiudizi all'ambiente	<ol style="list-style-type: none"> <li>3. le pretese per lesioni corporali e per danni materiali come pure le spese di prevenzione di danni in relazione a pregiudizi all'ambiente ai sensi dell'art. A6 CGA</li> </ol>
	Spese di prevenzione	<ol style="list-style-type: none"> <li>4. le spese di prevenzione di danni ai sensi dell'art. A3 CGA</li> </ol>
	Rischi secondari	<ol style="list-style-type: none"> <li>5. la responsabilità in caso di: <ul style="list-style-type: none"> <li>- partecipazione a fiere o a esposizioni</li> <li>- esercizio di installazioni destinate al personale, come la mensa aziendale</li> <li>- associazioni aziendali.</li> </ul> </li> </ol>
Disposizioni contrattuali	<p>L'estensione della copertura è definita inoltre dalle presenti CGA, dalle condizioni complementari, dalle disposizioni della polizza e dalle appendici.</p>	



<b>A5 Biciclette e veicoli a motore ad esse equiparati</b>	Principio  Somma assicurata	<p>L'assicurazione copre la responsabilità risultante dall'utilizzo di biciclette e ciclomotori nell'ambito degli spostamenti effettuati per conto dell'impresa assicurata, purché il danno non sia coperto, o non avesse dovuto esserlo, da un'assicurazione responsabilità civile prescritta dalla legge.</p> <p>La copertura è limitata alla parte di risarcimento che eccede la somma assicurata dall'assicurazione in virtù della quale è stato rilasciato il contrassegno o la targa di controllo (assicurazione complementare). Il limite di cui sopra non è applicabile qualora la circolazione di tali veicoli senza contrassegno o senza targa di controllo risulti conforme alla legislazione sulla circolazione stradale.</p>
<b>A6 Pregiudizi all'ambiente</b>	Definizione  Condizioni di copertura  Esclusioni  Spese di prevenzione	<p>a) Si considera pregiudizio all'ambiente una perturbazione durevole dello stato naturale dell'aria, dei corsi d'acqua (comprese le acque sotterranee), del suolo, della flora o della fauna cagionata da immissioni, quando a causa di questa perturbazione, possono risultare o risultano eventi dannosi o altri effetti nocivi per la salute dell'uomo, per i beni materiali o per gli ecosistemi.</p> <p>È parimenti considerato un pregiudizio all'ambiente uno stato di fatto che il legislatore designa come «danno all'ambiente».</p> <p>b) Le lesioni corporali e i danni materiali relativi a un pregiudizio all'ambiente sono assicurati solamente se questo pregiudizio è la conseguenza di un evento unico, repentino, imprevisto e che esige, inoltre, provvedimenti immediati, quali l'annuncio alle autorità competenti, l'allarme alla popolazione, l'adozione di misure preventive o di misure volte a limitare i danni.</p> <p><i>Non si accorda copertura alcuna:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- se le misure di cui sopra sono state adottate solo per far fronte a diversi eventi simili per quanto concerne gli effetti (p.es. infiltrazione per sgocciolamento e occasionale di sostanze dannose nel suolo, scolo ripetuto di sostanze liquide fuori da recipienti mobili), mentre non sarebbero state necessarie per un evento unico di tale natura</li> <li>- per i danni all'ambiente in senso proprio</li> <li>- per le pretese relative a siti contaminati.</li> </ul> <p>c) Sono escluse dall'assicurazione le pretese relative ai pregiudizi all'ambiente causati da impianti di deposito, di trattamento, di trasferimento o di eliminazione di residui, di altri rifiuti o di materiali riciclabili, purché lo stipulante sia proprietario di tali impianti o questi ultimi siano utilizzati da egli stesso o per suo mandato.</p> <p>Per contro, è concessa la copertura per impianti appartenenti all'impresa e destinati:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- al compostaggio o al deposito intermedio di breve durata di residui o altri rifiuti</li> <li>- alla depurazione o al trattamento preliminare delle acque di scolo.</li> </ul> <p>d) Se, in relazione a un pregiudizio all'ambiente, è imminente il verificarsi di lesioni corporali o di danni materiali assicurati, la Vaudoise si fa carico anche delle spese che incombono legalmente alla persona assicurata in ragione delle misure appropriate e immediate prese per evitare il pericolo (spese di prevenzione di danni).</p>



	<p><i>Esclusioni</i></p> <p>Misure da adottare da parte delle persone assicurate</p>	<p><i>Non sono assicurate:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- le misure preventive che rientrano nel buon adempimento del contratto, quali l'eliminazione dei difetti o dei danni a cose fabbricate, consegnate o a lavori effettuati</li> <li>- le spese di prevenzione conseguenti a eventi cagionati da veicoli a motore, veicoli nautici e aeromobili, come pure dai loro pezzi e accessori, non assicurati dal presente contratto</li> <li>- le spese di prevenzione di danni in relazione a danni di origine nucleare ai sensi della Legislazione svizzera sulla responsabilità civile in materia nucleare, come pure in relazione agli effetti dei raggi ionizzanti o dei raggi laser.</li> </ul> <p>Questa limitazione non trova applicazione nel caso di spese di prevenzione di danni cagionati dall'utilizzo di apparecchi e impianti laser delle classi 1, 2, 3A e 3B e risultanti dall'effetto dei raggi laser.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- le spese di avviso di richiamo e di ritiro di cose, ai sensi dell'art. A7, lett. p) CGA</li> <li>- le spese per eliminare uno stato di fatto pericoloso, ai sensi dell'art. E2 CGA</li> <li>- le spese derivanti dalla constatazione di fughe, di un mal funzionamento e delle cause del danno, nonché dallo scarico e dal riempimento d'impianti, recipienti e condutture, come pure le spese occasionate dalla loro riparazione o trasformazione (p. es. spese di risanamento).</li> </ul> <p>e) le persone assicurate sono tenute a controllare che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- la produzione, il trattamento, la raccolta, il deposito, la pulizia e l'eliminazione di sostanze pericolose per l'ambiente si svolgano nel rispetto delle prescrizioni fissate dalla legge e dalle autorità</li> <li>- gli impianti utilizzati per le attività soprammenzionate, compresi i dispositivi di sicurezza e di allarme, siano sottoposti a manutenzione e tenuti in servizio a regola d'arte, nel rispetto delle prescrizioni tecniche e legali, come pure ai sensi delle regolamentazioni emesse dalle autorità</li> <li>- le decisioni prese dalle autorità in merito al risanamento o a misure analoghe siano messe in atto nei termini prescritti.</li> </ul>
<p><b>A7 Restrizioni all'estensione della copertura</b></p>	<p><i>Danni propri</i></p> <p><i>Personale a prestito</i></p> <p><i>Crimine e delitto</i></p> <p><i>Responsabilità contrattuale, obbligo di assicurazione</i></p> <p><i>Indennità a carattere punitivo</i></p>	<p><i>Sono escluse dall'assicurazione:</i></p> <p>a) <i>le pretese</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dello stipulante</li> <li>- che derivano da lesioni corporali subite dallo stipulante (compresa p. es. la perdita di sostegno)</li> <li>- delle persone che vivono in comunione domestica con la persona assicurata responsabile</li> </ul> <p>b) <i>le pretese per le lesioni corporali che colpiscono una persona impiegata dallo stipulante in virtù del contratto di locazione di personale (locazione di lavoro o di servizio), nel compimento della sua attività nell'ambito del contratto di lavoro o della sua attività professionale per l'impresa assicurata. L'esclusione è limitata alle rivalse esercitate da terzi</i></p> <p>c) <i>la responsabilità dell'autore per i danni causati in caso di crimine o di un delitto intenzionale</i></p> <p>d) <i>le pretese fondate su una responsabilità contrattuale che eccede le prescrizioni legali, o le pretese derivanti dall'inadempienza di obblighi assicurativi legali o contrattuali</i></p> <p>e) <i>le pretese per indennità a carattere punitivo, in particolare in caso di danni punitivi ed esemplari («punitive and exemplary damages»)</i></p>

	<p><i>Pregiudizi all'ambiente</i></p> <p><i>Committente</i></p> <p><i>Amianto</i></p> <p><i>Danni prevedibili</i></p> <p><i>Oggetti affidati, affittati, in leasing o lavorati</i></p> <p><i>Adempimento del contratto</i></p> <p><i>Brevetti, licenze, piani e altro</i></p> <p><i>Danni economici</i></p> <p><i>Danni nucleari e raggi</i></p>	<p>f) <i>la responsabilità per le pretese in relazione a pregiudizi all'ambiente, nella misura in cui esse non rientrano nella copertura prevista ai sensi dell'art. A6 CGA</i></p> <p>g) <i>le pretese per i danni arrecati a fondi, edifici e altre opere a causa di lavori di demolizione, sterro o costruzione se lo stipulante riveste anche il ruolo di committente. Le pretese sono tuttavia coperte se è la persona assicurata a eseguire i lavori, interamente o in parte (compresa la loro direzione), purché i lavori rientrino nell'ambito di attività definito dalla polizza e il danno causato sia dovuto a una colpa</i></p> <p>h) <i>le pretese in relazione all'amianto</i></p> <p>i) <i>la responsabilità per i danni il cui verificarsi doveva essere considerato assai probabile dallo stipulante, dal suo rappresentante o dalle persone incaricate della direzione o della sorveglianza dell'impresa. Questo vale anche per i danni il cui verificarsi era stato implicitamente accettato con la scelta di un determinato metodo di lavoro al fine di contenere i costi, accelerare i lavori o evitare perdite patrimoniali.</i></p> <p><i>Non sono tuttavia assicurati il danneggiamento del terreno causato dal passaggio di persone e di veicoli, o dal deposito di detriti, di materiale e di macchine, come pure il danneggiamento inevitabile di fondi e costruzioni cagionato dalla caduta di detriti in seguito allo scoppio di mine.</i></p> <p>k) <i>le pretese per:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>i danni a cose che una persona assicurata ha preso o ricevuto a scopo d'uso, di lavorazione, di custodia o di trasporto, oppure per altre ragioni (p. es. in conto vendita o a scopo espositivo) o che essa ha preso in affitto o in locazione</i></li> <li>- <i>i danni a cose con o sulle quali la persona assicurata esercita o omette di esercitare un'attività (p. es. trasformazione, riparazione, carico o scarico di un veicolo). È pure considerata attività ai sensi della presente disposizione il fatto di allestire piani, dirigere lavori, impartire direttive o istruzioni, esercitare una sorveglianza o effettuare controlli, come pure altre attività simili.</i></li> </ul> <p>l) <i>le pretese</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>che mirano all'adempimento di contratti o, in sostituzione di queste, le pretese che mirano a prestazioni compensatrici a causa dell'inadempimento o dell'adempimento imperfetto, in particolare quelle relative a difetti o danni a lavori effettuati dallo stipulante o da una persona da esso incaricata, o a cose da questi ultimi fabbricate e fornite, la cui causa risiede nella fabbricazione, nella fornitura o nell'esecuzione del lavoro</i></li> <li>- <i>per le spese in relazione all'accertamento e all'eliminazione dei difetti e dei danni menzionati nel capoverso 1, come pure le pretese per perdite di utili e per pregiudizi economici consecutivi a tali difetti o danni</i></li> <li>- <i>extracontrattuali avanzate con o in sostituzione delle pretese contrattuali escluse dall'assicurazione in virtù dei summenzionati capoversi 1 e 2.</i></li> </ul> <p>m) <i>la responsabilità che risulta dalla consegna a titolo oneroso o gratuito a imprese, non assicurate mediante il presente contratto, di brevetti, licenze, risultati di ricerche, formule, ricette, software o dati informatici, piani e disegni di fabbricazione.</i></p> <p><i>Non è considerata una consegna di software la consegna di cose in cui è incorporato un sistema di comando per software.</i></p> <p>n) <i>le pretese per pregiudizi economici che non risultano né da una lesione corporale assicurata né da un danno materiale assicurato arrecato alla persona lesa</i></p> <p>o) <i>la responsabilità in caso di danni</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>di origine nucleare ai sensi della legislazione svizzera sulla responsabilità civile in materia nucleare</i></li> <li>- <i>in relazione agli effetti dei raggi ionizzanti e dei raggi laser.</i></li> </ul> <p><i>Questa limitazione non trova applicazione nel caso di spese di prevenzione di danni in relazione con l'uso di apparecchi e impianti laser delle classi 1, 2, 3A e 3B risultanti dall'effetto dei raggi laser.</i></p>
--	--	--

	<p><i>Spese di richiamo</i></p> <p><i>Aeromobili e battelli</i></p> <p><i>Impianti di trasporto</i></p> <p><i>Personale fornito a prestito a terzi</i></p> <p><i>Residui e altri rifiuti</i></p> <p><i>Software</i></p> <p><i>Organismi geneticamente modificati</i></p> <p><i>Consorzio</i></p>	<p>p) <i>le spese di avviso di richiamo o di ritiro di cose, i provvedimenti necessari a tale scopo o le spese sopportate per aver adottato altre misure, in sostituzione ai provvedimenti di richiamo e di ritiro</i></p> <p>q) <i>la responsabilità derivante dalla detenzione e/o dall'uso di battelli o di aeromobili di qualsiasi tipo per i quali il detentore ha in Svizzera l'obbligo legale di stipulare un'assicurazione di responsabilità civile o di fornire garanzie, o che sono immatricolati all'estero</i></p> <p>r) <i>la responsabilità derivante dalla presenza e/o dall'esercizio di raccordi ferroviari, d'impianti a teleferica di ogni tipo e d'impianti di risalita che servono al trasporto di persone (membri dell'impresa o terzi)</i></p> <p>s) <i>la responsabilità civile dei lavoratori impiegati da un terzo in virtù di un contratto di locazione di personale (lavoro o servizi a prestito) concluso con lo stipulante, per i danni causati a cose di questa terza persona</i></p> <p>t) <i>la responsabilità per danni a impianti di deposito, di trattamento, di trasferimento o di eliminazione dei residui o di altri rifiuti o materiali riciclabili provocati dalle sostanze che vi sono state portate.</i></p> <p>La presente disposizione non si applica alle pretese riguardanti i danni agli impianti di depurazione e di trattamento preliminare delle acque di scolo.</p> <p>u) <i>le pretese per il danneggiamento (p.es. alterazione, cancellazione o messa fuori uso) di software o di dati informatici, a meno che non si tratti della conseguenza di un danno assicurato arrecato ai supporti di dati</i></p> <p>v) <i>la responsabilità per i danni dovuti all'impiego di</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>organismi geneticamente modificati o di prodotti a essi assimilabili in ragione della modificazione del materiale genetico</i></li> <li>- <i>organismi patogeni in ragione delle loro proprietà patogene</i></li> </ul> <p><i>a condizione che l'impresa assicurata soggiaccia all'obbligo di dichiarazione o autorizzazione ai sensi della legislazione svizzera per questo tipo d'impiego o che lo sarebbe se l'uso che ne ha fatto all'estero avvenisse in Svizzera.</i></p> <p><i>È altresì esclusa dalla copertura assicurativa la responsabilità per danni dovuti alla produzione o alla commercializzazione di alimenti per animali o di complementi alimentari per animali contenenti organismi geneticamente modificati.</i></p> <p>w) <i>la responsabilità civile in caso di lavori eseguiti da una comunità di lavoro (consorzio) di cui fa parte lo stipulante.</i></p>
<b>A8 Validità territoriale</b>	<p>Principio</p> <p>Spese</p>	<p>L'assicurazione è valida per danni che si verificano in Europa, in tutta la Turchia e in tutta la Federazione Russa.</p> <p>Ai sensi del precedente capoverso, si considerano danni anche le spese di prevenzione di danni assicurati come pure altri costi eventualmente assicurati.</p>
<b>A9 Validità temporale</b>	<p>Principio</p> <p>Momento della pretesa</p>	<p>1. L'assicurazione copre le pretese di risarcimento derivanti da danni e avanzate nei confronti di una persona assicurata nel corso della durata del contratto e che sono notificate alla Vaudoise entro al massimo 60 mesi dalla fine del contratto.</p> <p>2. Il momento in cui la pretesa è avanzata è quello in cui una persona assicurata constatata per la prima volta delle circostanze secondo le quali occorre attendersi pretese di risarcimento danni contro una persona assicurata, ma, tuttavia, al più tardi quando una pretesa viene formulata oralmente o per iscritto.</p> <p>Per le spese di prevenzione dei danni, si considera come data del danno il momento in cui si constata per la prima volta l'imminenza del danno.</p>

	<p>Danni in serie</p> <p>Rischio precedente</p> <p>Modifica della copertura</p> <p>Proroga della copertura</p>	<p>3. Tutte le pretese derivanti da un danno in serie secondo l'art. A10, cifra 3 CGA sono considerate formulate al momento in cui la prima di tali pretese è avanzata ai sensi della cifra 2 precedente. Se la prima pretesa derivante da un danno in serie è formulata prima dell'inizio del contratto, tutte le pretese della serie sono escluse dalla copertura assicurativa.</p> <p>4. Per i danni causati prima dell'inizio del contratto, la copertura è data soltanto se la persona assicurata prova che all'inizio del contratto non aveva, in buona fede, conoscenza di un atto o di un'omissione che potesse implicare la sua responsabilità. Lo stesso vale per le pretese derivanti da danni in serie secondo l'art. A10, cifra 3 CGA, se un danno appartenente alla serie è stato causato prima dell'inizio del contratto. Se i danni secondo il capoverso precedente sono coperti da un'eventuale assicurazione precedente, il presente contratto accorda – nell'ambito delle disposizioni applicabili – unicamente la garanzia per la differenza di somma non coperta (assicurazione complementare). Le prestazioni sono erogate in primo luogo dall'assicurazione precedente e dedotte dalle somme assicurate nel presente contratto.</p> <p>5. Se, nel corso della durata contrattuale, l'estensione della copertura viene modificata (compresa la somma d'assicurazione e/o la franchigia), si applica per analogia la cifra 4 cpv.1 di cui sopra.</p> <p>6. In caso di cessazione dell'attività o di decesso dello stipulante, l'assicurazione include anche i danni causati nel corso della durata del contratto (compreso il rischio precedente) se le pretese derivanti da questi danni sono formulate dopo lo scioglimento del contratto ed entro i termini di prescrizione legali. Le pretese avanzate nel corso del periodo di proroga della copertura e che non consistono in danni in serie secondo l'art. A10, cifra 3 CGA, sono considerate formulate alla data di scioglimento del contratto. <i>Le pretese derivanti da danni causati dopo la fine del contratto non sono assicurate.</i></p>
<p><b>A10 Prestazioni della Vaudoise</b></p>	<p>Principio</p> <p>Somma d'assicurazione</p> <p>Danni in serie</p>	<p>1. Le prestazioni della Vaudoise consistono nel versamento delle indennità dovute in caso di pretese fondate e nella difesa delle persone assicurate contro le pretese infondate. Esse comprendono anche gli interessi sul danno e gli interessi di mora, le spese di contenimento del danno, le spese di perizia e legali, le spese giudiziarie, d'arbitrato e di mediazione, nonché le spese di prevenzione di danni, le altre spese (p. es. le ripetibili accordate alla controparte) e sono limitate dalla somma di assicurazione o da un limite inferiore fissato nella polizza, rispettivamente nelle condizioni contrattuali, dedotta la franchigia convenuta.</p> <p>2. La somma di assicurazione è una garanzia unica per ogni anno assicurativo. È pagata al massimo una volta per l'insieme delle pretese derivanti da danni, dalle spese di prevenzione di danni e da altre spese assicurate che sono avanzate nei confronti delle persone assicurate nel corso di uno stesso anno assicurativo.  Se su un unico e medesimo cantiere sopravvengono diversi danni materiali cagionati da cedimenti, frane o scosse di terreni, da modifiche del regime delle acque sotterranee, da esplosioni, da lavori di sottostruttura o sottomurazione oppure da palificazione, le prestazioni della Vaudoise per l'insieme dei danni sono limitate alla somma assicurata prevista dalla polizza.</p> <p>3. L'insieme delle pretese che derivano da danni attribuibili alla stessa causa (p. es. diverse pretese avanzate in seguito a danni cagionati dallo stesso difetto, quali errori di concezione, di costruzione, di produzione o di istruzione, vizi o difetti di un prodotto o di una sostanza, uno stesso atto o la stessa omissione) viene considerato come un solo e unico danno (danno in serie). Il numero dei danneggiati, dei richiedenti o degli aventi diritto non è determinante.  Per le pretese derivanti da danni in serie secondo il capoverso precedente e formulate dopo la fine del contratto, la copertura è accordata durante un periodo massimo di 60 mesi a decorrere dalla fine del contratto a condizione che la prima pretesa derivante da questi danni sia stata formulata nel corso della durata del contratto.</p>

	Precisazione	<p>4. Le prestazioni e le loro limitazioni poggiano sulle disposizioni del contratto d'assicurazione (comprese quelle riguardanti la somma d'assicurazione e/o la franchigia) in vigore nel momento in cui è stata formulata la pretesa ai sensi dell'art. A9, cifre 2 e 3 CGA.</p> <p>5. La somma d'assicurazione convenuta per le lesioni corporali, i danni materiali, le spese di prevenzione dei danni e altre spese eventualmente assicurate comprende anche le somme d'assicurazione previste per i danni e i difetti ai sensi degli artt. C2 e C3 e per i danni economici ai sensi dell'art. C4 CGA.</p>
<b>A11 Franchigie</b>	Principio	<p>Le franchigie convenute nella polizza si applicano per ogni sinistro e sono preliminarmente prese a carico dallo stipulante.</p> <p>Le franchigie si applicano a tutte le prestazioni versate dalla Vaudoise, comprese le spese di difesa contro pretese ingiustificate.</p>
<b>A12 Obblighi dello stipulante</b>	Principio	<p>Lo stipulante deve vegliare all'osservanza delle direttive e delle prescrizioni delle autorità, della Suva, delle regole generalmente riconosciute in materia edilizia e delle raccomandazioni di specialisti, quali geologi, geotecnici e idrologi.</p>

## B. Copertura allargata

<b>B1 Danneggiamento, distruzione o perdita dei fascicoli di clienti</b>	Principio	<p>L'assicurazione si estende alle pretese derivanti dalla distruzione, il danneggiamento o la perdita di fascicoli di clienti ricevuti da una persona assicurata a scopo di analisi, di calcolo, di perizia o per fini simili.</p>
<b>B2 Apparecchi laser</b>	<p>Principio</p> <p>Obblighi dello stipulante</p>	<p>L'assicurazione comprende altresì, a precisazione dell'art. A7, lett. o) CGA, la responsabilità civile per i danni dovuti all'utilizzo di apparecchi e impianti laser per la costruzione delle classi 1, 2, 3A e 3B e risultanti dall'effetto dei raggi laser.</p> <p>Lo stipulante è tenuto a rispettare severamente le direttive della Commissione federale di coordinamento per la sicurezza del lavoro (CFSL) riguardo alle radiazioni laser, nonché le istruzioni d'uso degli apparecchi. Egli è inoltre tenuto, prima dell'impiego degli apparecchi, a istruire in merito il personale che li utilizza. La violazione di questi obblighi ha per conseguenza l'applicazione di quanto disposto dall'art. E3 CGA e la Vaudoise non deve intervenire.</p>

<b>B3 Locali in affitto</b>	<p>Principio</p> <p>Impianti</p> <p>Danni il cui autore è ignoto</p> <p><i>Esclusioni</i></p>	<p>In deroga parziale dell'art. A7, lett. k) CGA o di una regolamentazione sostitutiva, l'assicurazione comprende anche pretese per i danni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- a fondi, edifici e locali presi in affitto o in leasing che servono all'impresa assicurata</li> <li>- a delle parti di edifici o di locali usati in comune con altri locatari, titolari di un contratto leasing o con il proprietario.</li> </ul> <p>Sono coperti anche i danni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- a impianti di riscaldamento e d'alimentazione in acqua calda</li> <li>- a scale mobili, ascensori e montacarichi</li> <li>- a impianti di climatizzazione, d'aerazione e impianti sanitari utilizzati in comune.</li> </ul> <p>Per i danni di cui non è possibile identificare l'autore, la copertura assicurativa, in deroga all'art. A7 lett. d) CGA, è limitata alla parte del danno di cui la persona assicurata deve rispondere in virtù del contratto di locazione, leasing o affitto.</p> <p><i>A complemento dell'art. A7 CGA sono escluse dalla copertura le pretese per:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- i danni a cose che avrebbero potuto essere assicurate contro i danni materiali (assicurazione di cose, rami tecnici o altro)</li> <li>- i danni dovuti all'azione progressiva dell'umidità e quelli sopravvenuti poco a poco o risultanti dall'usura</li> <li>- le spese di ripristino di una cosa, qualora sia trasformata di proposito da una persona assicurata o dietro sua iniziativa.</li> </ul>
<b>B4 Danni agli impianti e apparecchi di telecomunicazione in noleggio o in leasing</b>	<p>Principio</p> <p><i>Esclusioni</i></p>	<p>In deroga parziale all'art. A7, lett. k) CGA, l'assicurazione si estende altresì alle pretese derivanti da danni causati alle seguenti attrezzature noleggiate o in leasing:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- apparecchi telefonici fissi, segreterie telefoniche</li> <li>- telefax</li> <li>- videocitofoni, impianti per videoconferenze</li> <li>- centrale dell'edificio (impianti interni)</li> </ul> <p>come pure ai cavi che servono direttamente agli impianti e agli apparecchi di cui sopra.</p> <p><i>Sono escluse dalla copertura assicurativa le pretese per danni cagionati:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- a telefoni mobili, cercapersone, pager, segnalatori di chiamata (beeper), computer personali e relative periferiche, server, reti centrali, reti di cablaggio</li> <li>- da incendio, fumo, fulmine, esplosione, piene, inondazioni, uragani (vento a più di 75 km/h che sradica alberi e scoperchia i tetti delle case nelle immediate vicinanze), grandine, valanghe, pressione della neve, frane e scoscendimenti di terreno</li> <li>- in seguito a furto</li> <li>- dalle acque fuoriuscite dalle condutture d'acqua che servono esclusivamente all'impresa assicurata, dagli impianti e dagli apparecchi ad esse collegate, dagli acquari, dalle fontane ornamentali, a prescindere dalla causa della fuoriuscita</li> <li>- dall'acqua piovana, dall'acqua risultante dal fondersi della neve e del ghiaccio, se l'acqua è penetrata all'interno dell'edificio attraverso il tetto, le grondaie o dalle tubazioni di scarico esterne, dal rigurgito delle acque fognarie o dall'acqua proveniente dalle falde freatiche.</li> </ul>

<b>B5 Responsabilità civile del committente</b>	Principio  Esclusioni	<p>In deroga parziale all'art. A7, lett. g) CGA, l'assicurazione si estende altresì alle pretese avanzate contro lo stipulante in veste di committente per il danneggiamento di fondi, edifici oppure opere di terzi causato da lavori di demolizione, sterro o costruzione.</p> <p><i>A complemento dell'art. A7 CGA sono escluse dalla copertura le pretese per danni:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- in relazione a opere il cui costo totale per oggetto supera CHF 1 000 000.-; sono considerate come un solo e unico oggetto le opere che comportano diverse parcelle o le opere con le stesse caratteristiche edificate nella stessa fase di costruzione</li> <li>- che concernono il progetto di costruzione stesso o il fondo che ne fa parte</li> <li>- in relazione con la realizzazione di opere contigue a opere di terzi</li> <li>- in relazione con le opere ubicate su una pendenza di oltre il 25% o sulle rive di un lago</li> <li>- in relazione con le opere per le quali sono stati effettuati lavori di trivellazione, battitura e vibratura per l'esecuzione di fondamenti su pali o di una sbadacchiatura dello scavo</li> <li>- dovuti alla diminuzione della portata o al prosciugamento di una sorgente</li> <li>- in relazione con le opere per le quali occorre abbassare il livello della falda freatica</li> <li>- in relazione con le opere per le quali sono effettuati lavori con esplosivi (i massi erratici non sono presi in considerazione)</li> <li>- in relazione con le opere che non servono all'esercizio dell'attività assicurata, segnatamente le opere destinate alla vendita o al noleggio.</li> </ul>
<b>B6 Chiavi e tesserini affidati</b>	Principio	<p>In deroga parziale all'art. A7, lett. k) e n) CGA, la copertura si estende pure, in caso di perdita di chiavi e/o tesserini affidati e concernenti gli edifici, i locali e gli impianti nei quali le persone assicurate svolgono dei lavori o che servono all'attività dell'impresa assicurata, alle spese di modifica o di sostituzione di serrature e delle relative chiavi e/o dei sistemi di chiusura elettronica e dei relativi tesserini.</p>
<b>B7 Viaggi d'affari in tutto il mondo, compresi gli Stati Uniti e il Canada</b>	Principio  Esclusioni	<p>In deroga parziale all'art. A8 CGA, l'assicurazione si estende altresì alle pretese derivanti dai danni che si verificano in tutto il mondo, compresi gli Stati Uniti e il Canada, e causati da una persona assicurata nell'esecuzione dei suoi compiti (esclusi la consulenza, la pianificazione, la direzione e l'esecuzione dei lavori) durante viaggi e soggiorni d'affari effettuati nell'interesse dell'impresa assicurata e la cui durata non supera i 60 giorni.</p> <p><i>A complemento dell'art. A7 CGA, l'assicurazione non copre:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- i danni in relazione con pregiudizi all'ambiente</li> <li>- i danni cagionati da veicoli a motore compresi quelli a noleggio.</li> </ul>
<b>B8 Danni di carico e scarico a veicoli terrestri e nautici</b>	Principio	<p>In deroga parziale all'art. A7, lett. k) CGA, l'assicurazione si estende altresì alle pretese derivanti da danni causati:</p> <p>a) a veicoli terrestri e nautici, sovrastrutture e semirimorchi compresi, dal carico e dallo scarico di colli.</p> <p>Sono considerati colli, le cose che vengono caricate o scaricate individualmente, quali le macchine, gli apparecchi, gli elementi di costruzione (porte, finestre, elementi di carpenteria), le palette (bancali) e i recipienti di ogni genere (casce, gabbie, contenitori, vasche, botti, bidoni, taniche ecc.)</p> <p>b) ad autobotti e autocisterne dalle operazioni di riempimento o di svuotamento di prodotti solidi o liquidi.</p>

	<i>Esclusioni</i>	<p><i>A complemento dell'art. A7 CGA, sono escluse dalla copertura le pretese per danni causati:</i></p> <p><i>a) ad aeromobili e materiale rotabile delle ferrovie</i></p> <p><i>b) a veicoli terrestri e nautici che una persona assicurata ha preso in prestito, locazione o leasing</i></p> <p><i>c) a veicoli terrestri e nautici dal carico e dallo scarico di merci alla rinfusa (con riserva della lett. b) al paragrafo «Principio»).</i></p> <p><i>Sono considerate merci alla rinfusa, le cose sciolte che vengono caricate o scaricate senza imballaggio, quali cereali, sabbia, ghiaia, pietre, blocchi di roccia, carbone, ferraglia, macerie, materiale di scavo e residui.</i></p> <p><i>d) a veicoli terrestri e nautici in seguito a carico o riempimento eccessivo</i></p> <p><i>e) a recipienti (escluse le sovrastrutture e i semirimorchi di cui alla lett. a), al paragrafo «Principio» e le cisterne di cui alla lett. b) al paragrafo «Principio»), come pure alle merci manipolate, dal carico e dallo scarico di veicoli.</i></p>
<b>B9 Protezione giuridica penale</b>	<p>Principio</p> <p>Estensione della copertura</p> <p>Difesa della persona assicurata</p> <p>Ricorso, appello</p> <p>Indennità giudiziarie</p> <p>Obblighi della persona assicurata</p> <p>Divergenze</p>	<p>L'assicurazione si estende anche alla protezione giuridica delle persone assicurate in caso di procedura penale.</p> <p>Nel caso in cui un sinistro di responsabilità civile coperto derivante dall'attività assicurata comporta una lesione corporale e ha come conseguenza l'apertura di una procedura penale giudiziaria o di polizia, la Vaudoise copre, nell'ambito della somma d'assicurazione massima indicata nella polizza, le spese occasionate alla persona assicurata dalla procedura penale (p. es. onorari d'avvocato, spese giudiziarie, spese di perizia, ripetibili attribuite alla controparte, escluse le indennità versate per il risarcimento di danni) e le spese messe a carico della persona assicurata dalla procedura penale. Gli oneri di carattere penale (per es. le multe) così come le spese che figurano sulla prima notifica della multa sono tuttavia sempre a carico della persona assicurata.</p> <p>La Vaudoise designa un avvocato incaricato di difendere la persona assicurata nella procedura penale. La persona assicurata che si oppone alla scelta della Vaudoise deve proporre lei stessa 3 avvocati e la Vaudoise ne sceglierà uno. Senza l'accordo preliminare della Vaudoise, la persona assicurata non è autorizzata a dare mandato a un avvocato.</p> <p>La Vaudoise ha il diritto di rifiutare l'esercizio di un ricorso contro una condanna a una multa o all'appello contro una sentenza di prima istanza se, in considerazione dell'incanto dell'inchiesta penale o di polizia, una tale procedura è ritenuta priva di possibilità di successo.</p> <p>Le indennità giudiziarie e altre indennità attribuite alla persona assicurata sono acquisite dalla Vaudoise fino a concorrenza delle sue prestazioni, se non costituiscono il rimborso di spese personali della persona assicurata o un indennizzo per servizi che la stessa ha reso.</p> <p>La persona assicurata è tenuta a seguire le istruzioni della Vaudoise e a portare immediatamente a sua conoscenza tutte le comunicazioni verbali o scritte relative all'inchiesta o alla procedura penale.</p> <p>Se per propria decisione o contrariamente alle istruzioni della Vaudoise, la persona assicurata intraprende delle iniziative qualsiasi, in particolare fa valere un mezzo di diritto senza l'accordo formale della Vaudoise, lo fa a suo rischio e spese. Se però tali iniziative o mezzi di diritto hanno dato un risultato sensibilmente più favorevole, la Vaudoise rimborsa le spese che ne sono risultate, nei limiti delle disposizioni precedenti.</p>





		<p><i>Nel caso in cui solo determinate parti di edifici o di opere sono destinate a una delle attività descritte al capoverso precedente, l'esclusione si riferisce solo alle pretese concernenti queste parti. Un'opera è invece considerata nel suo insieme come oggetto dell'attività quando è sottoposta a lavori di sottostruttura, di sottomurazione o quando i lavori concernono gli elementi stabilizzanti o portanti (p.es. fondamenta, travi, architravi) e rischiano di indebolire la loro capacità di stabilità e sostegno.</i></p> <p>Le disposizioni del presente articolo, lett. d) cpv. 1 trattini 2 e 3 non si applicano nel caso di una partecipazione puramente finanziaria che non supera il 25%.</p> <p><i>e) le pretese concernenti opere (comprese parti di opere) edificate completamente o in parte per conto di</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- una persona assicurata e/o il suo coniuge</li> <li>- società di persone, comunità di persone o di persone giuridiche alle quali una persona assicurata e/o il suo coniuge partecipa finanziariamente</li> <li>- società di persone, comunità di persone o di persone giuridiche che partecipano finanziariamente all'impresa dello stipulante.</li> </ul> <p><i>In questo caso, l'esclusione concerne la parte del danno che corrisponde alla parte di proprietà, rispettivamente alla partecipazione finanziaria. Queste disposizioni non vengono applicate quando la parte di proprietà o la partecipazione finanziaria non eccede il 25%.</i></p> <p><i>f) le pretese derivanti dal sorpasso dei preventivi, dall'inosservanza dei termini di consegna, come pure da un errore nel conteggio delle spese di costruzione o nel controllo dei conteggi della costruzione</i></p> <p><i>g) le pene convenzionali.</i></p>
<p><b>C3 Danni e difetti agli impianti - ingegneri specializzati</b></p>	<p>Principio</p> <p>Precisazione</p> <p>Imprenditore generale o totale</p> <p>Esclusioni</p>	<p>Se la polizza contiene una disposizione in merito, l'assicurazione si estende anche alle pretese formulate per danni e difetti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- agli impianti installati secondo i piani realizzati da persone assicurate o sotto la loro direzione</li> <li>- agli impianti esistenti su cui viene effettuata un'attività (p.es. trasformazione, rinnovamento) secondo i piani realizzati da persone assicurate o sotto la loro direzione</li> <li>- agli elementi di impianti che, secondo i piani realizzati da persone assicurate o sotto la loro direzione, sono fabbricati appositamente per essere incorporati successivamente in un progetto determinato.</li> </ul> <p>I danni e i difetti definiti in precedenza sono considerati danni materiali. Le limitazioni previste all'art. A7 lett. k) e l) CGA non sono applicabili per questa copertura.</p> <p>Se lo stipulante è coinvolto in quanto imprenditore generale o totale, la presente copertura si limita ai danni e ai difetti imputabili ai piani allestiti dalle persone assicurate.</p> <p><i>A complemento dell'art. A7 CGA, sono escluse dall'assicurazione per i danni e i difetti secondo il paragrafo «Principio» suindicato:</i></p> <p><i>a) le pretese concernenti impianti per i quali i lavori di montaggio e d'installazione sono effettuati o sono fornite cose da</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- una persona assicurata</li> <li>- un'impresa influenzata in misura determinante da una persona assicurata o alla quale quest'ultima partecipa finanziariamente (p.es. una filiale)</li> <li>- un'impresa che influenza in misura determinante l'impresa dello stipulante o vi partecipa finanziariamente (p.es. la casa madre).</li> </ul> <p>Nel caso in cui solo determinate parti di impianti sono destinate a una delle attività al capoverso precedente, l'esclusione si riferisce solo alle pretese concernenti queste parti.</p> <p>Le disposizioni del presente articolo, lett. a) cpv. 1, trattini 2 e 3 non si applicano nel caso di una partecipazione puramente finanziaria che non supera il 25%.</p>



		<p>c) la responsabilità per danni dovuti a operazioni finanziarie o a consulenze a questo proposito (p.es. al momento dell'acquisizione, dell'amministrazione o della vendita di immobili e di cartevalori o al momento di consulenze per investimenti di capitale); inoltre, le pretese per danni in relazione al pagamento o l'incasso di somme di denaro (compresi gli ordini di pagamento) o per disavanzi nella gestione della cassa o dovuti alla distruzione, al danneggiamento o alla sparizione di denaro, di cartevalori o di oggetti di valore</p> <p>d) le pretese dovute alla cessazione dell'attività dello stipulante (p.es. in seguito a malattia, infortunio, decesso, fallimento, liquidazione)</p> <p>e) le pretese delle persone assicurate ai sensi dell'art. A2 lett. b) e c) CGA secondo il contratto di lavoro</p> <p>f) le pretese risultanti dal fatto di avere omesso di stipulare assicurazioni</p> <p>g) le pretese per danni in relazione con pregiudizi all'ambiente ai sensi dell'art. A6 CGA.</p>
<b>C5 Danni a cose lavorate o affidate</b>	<p>Principio</p> <p>Esclusioni</p>	<p>Se la polizza contiene una disposizione in merito, in deroga parziale all'art. A7, lett. k) CGA, la copertura assicurativa comprende anche i danni alle cose affidate, in affitto o in leasing o sulle quali la persona assicurata esercita un'attività diretta.</p> <p><i>Non sono assicurati i danni:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- a cose che avrebbero potuto essere assicurate contro i danni materiali (assicurazione di cose, rami tecnici o altro)</li> <li>- a veicoli terrestri, nautici o ad aeromobili. Sono invece assicurati i danni arrecati a biciclette (esclusi i veicoli a esse equiparati)</li> <li>- a oggetti di valore, titoli, documenti, piani (con riserva della copertura accordata ai sensi dell'art. B1 CGA), libretti di risparmio, metalli preziosi grezzi, monete, medaglie, pietre preziose e a perle non incastonate</li> <li>- a cose immobili o a impianti sui o nei quali una persona assicurata ha o avrebbe dovuto effettuare un lavoro o svolgere un mandato</li> <li>- economici e perdite di reddito conseguenti a un danno materiale.</li> </ul>
<b>C6 Partecipazione a un consorzio</b>	<p>Principio</p> <p>Esclusioni</p>	<p>Se la polizza contiene una disposizione in merito, in deroga all'art. A7, lett. w) CGA, la copertura assicurativa si estende anche alla responsabilità civile per lavori effettuati da un'associazione d'impresa (consorzio) a cui appartiene lo stipulante.</p> <p><i>Restano tuttavia escluse le pretese dell'associazione stessa, come pure le pretese per i danni subiti da un membro dell'associazione o per i danni a cose che gli appartengono.</i></p> <p><i>Se lo stipulante partecipa a un'associazione d'impresa per la quale è stata stipulata un'assicurazione di responsabilità civile separata, la copertura prevista dal presente contratto è soppressa.</i></p>
<b>C7 Sub-appaltatori</b>	<p>Principio</p> <p>Esclusione</p>	<p>Se la polizza contiene una disposizione in merito, in deroga parziale all'art. A2 CGA l'assicurazione copre la responsabilità civile dei subappaltatori menzionati nella polizza che non hanno stipulato un'assicurazione propria di responsabilità civile, ma soltanto nell'ambito dei compiti eseguiti per conto dello stipulante. Se i subappaltatori beneficiano di una loro assicurazione responsabilità civile, il presente contratto non accorda alcuna copertura. Questa estensione viene applicata solo ai subappaltatori con sede o domicilio in Svizzera.</p> <p><i>Sono escluse dall'assicurazione le azioni di rivalsa promosse da terzi contro detti subappaltatori.</i></p>



## D. Entrata in vigore, durata e fine dell'assicurazione

<b>D1</b> <b>Entrata in vigore del contratto</b>	Principio	L'assicurazione entra in vigore alla data indicata sulla polizza.
<b>D2</b> <b>Durata del contratto</b>	Rinnovo tacito	Il contratto è stipulato per la durata convenuta. Terminata la durata, il contratto si rinnova tacitamente di anno in anno se non viene rescisso in forma scritta al minimo 3 mesi prima di ogni scadenza.
<b>D3</b> <b>Disdetta in caso di sinistro</b>	Principio	Dopo ogni sinistro per il quale deve pagare un'indennità, la Vaudoise può rescindere il contratto al più tardi entro il pagamento dell'indennità e lo stipulante al più tardi 14 giorni dopo aver avuto conoscenza del pagamento.
	Scadenza del contratto	In caso di rescissione del contratto, la responsabilità della Vaudoise si estingue 14 giorni dopo la notifica della disdetta all'altra parte.

## E. Obblighi contrattuali

<b>E1</b> <b>Modifica, aggravamento e diminuzione del rischio</b>	Principio	Qualsiasi modifica di un fatto rilevante per la valutazione del rischio e di cui le parti hanno determinato la portata al momento della stipulazione del contratto, deve essere immediatamente notificata per iscritto alla Vaudoise.
	Aggravamento	Se, nel corso dell'assicurazione, un fatto rilevante, dichiarato nella proposta o in altro modo, subisce una modifica tale da costituire un aggravamento essenziale del rischio, lo stipulante deve darne subito avviso per iscritto alla Vaudoise. Se lo stipulante omette di fare questa comunicazione, la Vaudoise in avvenire non è più vincolata al contratto. Se lo stipulante adempie tale obbligo di notifica, l'assicurazione viene estesa anche al rischio aggravato. La Vaudoise ha tuttavia il diritto di rescindere il contratto con un preavviso di 2 settimane ed entro 14 giorni dalla ricezione dell'avviso di aggravamento del rischio. Un eventuale sovrappremio è dovuto dal momento dell'aggravamento del rischio.
	Diminuzione	In caso di diminuzione del rischio, la Vaudoise riduce il premio nella misura corrispondente, dal momento in cui ne è stata informata per iscritto dallo stipulante.
<b>E2</b> <b>Soppressione di uno stato di fatto pericoloso</b>	Obbligo delle persone assicurate	Le persone assicurate sono tenute a eliminare, a loro spese ed entro un termine opportuno, ogni situazione pericolosa che potrebbe provocare un danno e la cui soppressione è stata richiesta dalla Vaudoise.
<b>E3</b> <b>Violazione degli obblighi contrattuali</b>	Conseguenze	La violazione colposa degli obblighi contrattuali da parte delle persone assicurate comporta la riduzione o la soppressione del diritto alle prestazioni. Ciò nella misura in cui la violazione influenza la causa del sinistro o l'importanza del danno.

## F. Premio

<b>F1 Scadenza, pagamento rateale, rimborso, mora</b>	Scadenza	Salvo convenzione contraria, il premio è fissato per anno assicurativo e pagabile in anticipo, al più tardi alla data convenuta nella polizza.
	Rimborso	Se il contratto d'assicurazione è sciolto o si estingue prima della scadenza, il premio è dovuto soltanto sino al momento dello scioglimento del contratto.
	Eccezione	Tuttavia, il premio è dovuto integralmente se: <ul style="list-style-type: none"> <li>- lo stipulante recede dal contratto d'assicurazione in seguito a un danno avvenuto nell'anno (365 giorni) successivo alla stipulazione contrattuale</li> <li>- il contratto si estingue ed è dichiarato nullo a seguito della scomparsa del rischio, nel caso in cui la Vaudoise è stata chiamata a versare delle prestazioni.</li> </ul>
	Diffida	Se i premi non vengono pagati alle scadenze convenute, lo stipulante è messo in mora per iscritto e a sue spese ad effettuare il pagamento entro 14 giorni dall'invio della diffida. La messa in mora ricorda le conseguenze di un ritardo nel pagamento del premio.
	Sospensione della copertura	Se la messa in mora rimane senza effetto, gli obblighi della Vaudoise sono sospesi dalla scadenza del termine di diffida e fino al pagamento integrale dei premi, bollo federale e spese compresi.
Spese	Le spese di diffida o le spese di domanda d'esecuzione sono fatturate in ragione di CHF 30.-, rispettivamente CHF 50.- al massimo.	
<b>F2 Basi per il calcolo dei premi</b>	Principio	I premi vengono calcolati in base al metodo indicato nella proposta o nella polizza.
<b>F3 Modifica dei premi e delle franchigie</b>	Principio	La Vaudoise può richiedere l'adattamento dei premi e delle franchigie per il successivo anno di assicurazione. A tal fine, essa deve notificare allo stipulante le nuove disposizioni del contratto, al più tardi 25 giorni prima della fine dell'anno di assicurazione.
	Diritto di disdetta	Lo stipulante dispone, in tale circostanza, del diritto di disdire il contratto per la fine dell'anno di assicurazione in corso. In tal caso il contratto si estingue, nella sua totalità, alla fine dell'anno di assicurazione. Per essere valida, la lettera di disdetta deve giungere alla Vaudoise al più tardi l'ultimo giorno dell'anno di assicurazione.
	Accettazione tacita	L'adattamento del contratto è considerato accettato nel caso in cui lo stipulante non inoltri la disdetta.

## G. Sinistri

<b>G1</b> <b>Obbligo di notifica</b>	Modalità	Se sopravviene un sinistro le cui conseguenze potrebbero riguardare l'assicurazione o se sono formulate pretese di risarcimento di danni contro una persona assicurata, lo stipulante deve avvertire immediatamente la Vaudoise in merito.
	In caso di procedura penale	La Vaudoise dovrà essere parimenti informata immediatamente se, in seguito ad un sinistro, la persona assicurata è oggetto di una contravvenzione o di una procedura penale e se il danneggiato fa valere le sue pretese per via legale.
<b>G2</b> <b>Liquidazione dei sinistri, processo</b>	Principio	La Vaudoise si occupa della gestione di un sinistro, solo nella misura in cui le pretese oltrepassano la franchigia convenuta.
	Rappresentanza	La Vaudoise conduce le trattative con il danneggiato. Essa agisce in qualità di rappresentante delle persone assicurate e la sua liquidazione delle pretese del danneggiato vincola le persone assicurate.
	Versamento	La Vaudoise ha il diritto di versare l'indennità direttamente al danneggiato, senza dedurre un'eventuale franchigia; in tal caso la persona assicurata è tenuta a rimborsare la franchigia, rinunciando a qualsiasi opposizione.
	Obblighi	La persona assicurata deve assistere la Vaudoise nella sua inchiesta sui fatti e astenersi da qualsiasi presa di posizione personale in merito alle richieste del danneggiato. In particolare, la persona assicurata non è autorizzata a riconoscere le pretese di risarcimento di danni o a indennizzare il danneggiato.
	Processo	Quando viene intrapreso un processo, la persona assicurata deve affidare la gestione del processo civile alla Vaudoise. Quest'ultima ne sopporta le spese. Se il giudice accorda delle ripetibili alla persona assicurata, le stesse vengono percepite dalla Vaudoise nella misura in cui esse non siano destinate a coprire le spese personali della persona assicurata.
<b>G3</b> <b>Cessione delle pretese</b>	Principio	Le persone assicurate non sono abilitate, senza previa autorizzazione della Vaudoise, a cedere a danneggiati o a terzi le pretese risultanti da questa assicurazione.
<b>G4</b> <b>Conseguenze della violazione degli obblighi contrattuali</b>	Obbligo di notifica	Le persone assicurate si assumono esse stesse tutte le conseguenze di una violazione colposa dell'obbligo di notifica.
	Obblighi contrattuali	Se una persona assicurata viola in modo colposo uno degli obblighi contrattuali, la Vaudoise è liberata da ogni obbligo nei suoi confronti.
<b>G5</b> <b>Rivalsa</b>	Principio	Se le disposizioni del presente contratto o della LCA che limitano o annullano la garanzia non possono essere opposte a norma di legge al danneggiato, la Vaudoise ha un diritto di rivalsa contro la persona assicurata, fosse sia stata autorizzata a diminuire o a rifiutare le sue prestazioni.



## H. Diversi

<b>H1 Fallimento dello stipulante</b>	Principio	In caso di fallimento dello stipulante il contratto si estingue alla data in cui viene dichiarato il fallimento.
<b>H2 Comunicazioni</b>	Principio	Le persone assicurate devono indirizzare le notifiche e le comunicazioni imposte loro dal presente contratto alla sede della Vaudoise o all'agenzia designata nella polizza.
<b>H3 Protezione dei dati</b>	<p>Principio</p> <p>Informazioni</p> <p>Lotta agli abusi</p>	<p>La Vaudoise elabora i dati che scaturiscono dalla documentazione contrattuale o dalla gestione del contratto. La Vaudoise utilizza tali informazioni per determinare il premio, valutare il rischio, trattare i casi assicurativi, effettuare valutazioni statistiche come pure a scopo di marketing. I dati sono custoditi su supporto cartaceo o elettronico. Se necessario, la Vaudoise può trasmettere questi dati per elaborazione ai terzi partecipanti al contratto, sia in Svizzera sia all'estero, e in particolare ai coassicuratori e ai riassicuratori.</p> <p>La Vaudoise è inoltre autorizzata a richiedere qualsiasi informazione ritenuta utile presso le autorità o terzi, in particolare per quanto attiene all'evoluzione dei sinistri. Tale autorizzazione vale a prescindere dalla stipulazione contrattuale. Lo stipulante ha il diritto di richiedere alla Vaudoise le informazioni previste dalla legge in merito al trattamento dei dati che lo riguardano. L'autorizzazione al trattamento dei dati può essere revocata in qualunque momento.</p> <p>Le compagnie di assicurazione sono dotate di un sistema centrale di informazione (ZIS) per lottare contro le frodi in materia assicurativa. La banca dati è registrata presso l'incaricato federale alla protezione dei dati e le iscrizioni si effettuano ai sensi del regolamento ZIS.</p>
<b>H4 Foro e diritto applicabile</b>	<p>Foro</p> <p>Diritto applicabile</p>	<p>La persona assicurata può scegliere come foro giudiziario tra il foro ordinario e quello del suo domicilio o della sua sede svizzera.</p> <p>Il contratto di assicurazione è retto esclusivamente dal diritto svizzero, in particolare dalle disposizioni della LCA.</p>

Sede sociale  
Place de Milan  
Casella postale 120  
1001 Losanna

T 021 618 80 80  
F 021 618 81 81

[www.vaudoise.ch](http://www.vaudoise.ch)